

COMUNE DI OLBIA

*REGOLAMENTO COMUNALE
DI ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI*

Indice

Art.1 Principi generali e Definizione

Art.2 Istituzione del Registro delle unioni civili

Art.3 Iscrizione nel Registro

**Art.4 Rilascio di attestato di famiglia anagrafica delle unioni civili
basate su vincolo affettivo**

Art.5 Ambiti di Intervento

Art.6 Effetti

Art.7 Cancellazione

Art.8 Entrata in Vigore e Disciplina Transitoria

Art. 1 PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONE

1. Il Comune di Olbia, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, garantisce l'attuazione dei principi di non discriminazione, pari opportunità e libertà individuale sanciti dagli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale.
2. A tal fine, tutela e sostiene la piena dignità umana e sociale dell' unione civile ; ne promuove il pubblico rispetto favorendone l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico anche attraverso l'adozione di atti che consentano loro l'accesso ai benefici che l'amministrazione comunale riconosce in materia di diritto alla casa e a i servizi sociali e di qualunque altro ambito verso il quale il Comune possa esercitare le proprie prerogative. Nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei limiti di legge, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie iscritte nel registro delle unioni civili ai sensi del presente regolamento l'accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate, al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini.
3. Ai fini del presente regolamento, si considera "Unione civile" il nucleo familiare basato su legami affettivi e di mutua solidarietà, tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.
4. Il regime giuridico delle "Unioni civili" si applica ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari ed extra comunitari iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Olbia.

Art.2 ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI

1. Presso il Comune di Olbia è istituito il Registro amministrativo delle unioni civili. La disciplina comunale sulle unioni civili non interferisce con alcuna normativa di tipo civilistico comunque riservata alle competenze statali, con le competenze amministrative di qualunque altra pubblica amministrazione, né con il vigente regolamento delle anagrafe e dello stato civile.
2. Il procedimento amministrativo volto all'iscrizione nel Registro delle unioni civili è gestito dagli uffici comunali preposti con l'utilizzo della modulistica a tal fine predisposta dall'Ente.
3. Il Comune di Olbia, nella gestione dei dati contenuti nel Registro, si impegna al rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali).
4. Ai fini del presente regolamento si intende per unioni civili "due persone, anche dello stesso sesso legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune" (articolo 4 comma 1 ai sensi D.P.R. 223/1989, Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

Art. 3 ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. L'iscrizione nel Registro avviene esclusivamente su istanza presentata all'ufficio comunale competente congiuntamente dagli interessati. L'iscrizione può essere richiesta da due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, di qualsiasi nazionalità, residenti e coabitanti nel Comune di Olbia.
2. Gli interessati non devono essere legati tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela .
Non può essere richiesta l'iscrizione da coloro che siano già registrati come parti di un'altra unione di fatto o convivenza, né dalle persone coniugate fino al momento , della cessazione degli effetti civili o dello scioglimento del matrimonio, né nei casi previsti dall'art. 87 del codice civile in materia di matrimonio.
3. La domanda, da presentarsi presso sportelli comunali o via PEC, utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione e deve contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti e la relativa assenza delle cause ostative indicate dal presente regolamento.

Art. 4 RILASCIO DELL' ATTESTATO DI FAMIGLIA ANAGRAFICA DELLE UNIONI CIVILI BASATE SUL VINCOLO AFFETTIVO

1. I soggetti iscritti al Registro possono chiedere all'ufficiale d'anagrafe l'attestato di famiglia anagrafica basato "su vincolo affettivo", ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento anagrafico.

Il riferimento famiglia anagrafica contenuto nell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall'art. 29 della Costituzione.

2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

3. Gli interessati possono comunque avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Art.5 AMBITI DI INTERVENTO

1. Il Comune provvede, attraverso singoli atti e disposizioni degli organi competenti, a tutelare e sostenere le unioni di fatto, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorire l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.

2. Le aree tematiche entro le quali gli interventi possono considerarsi prioritari sono:

- a) casa;
- b) sanità e servizi sociali;
- c) politiche per i giovani, genitori e anziani;
- d) sport e tempo libero;
- e) formazione, scuola e servizi educativi;
- f) diritti e partecipazione;
- g) trasporti.

3. A tale fine, il Comune di Olbia si impegna affinché gli atti dell'amministrazione prevedano per le unioni civili, condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, anche apportando modifiche a tutti quei regolamenti comunali vigenti che impediscono alle coppie iscritte nel registro di fare valere il loro status, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale (nel rispetto di quanto stabilito dalle norme statali e regionali).

4. Nel Comune di Olbia, chi si iscrive al registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto" ed è quindi legittimato ai fini della possibilità di assistenza.

Art. 6 EFFETTI

1. Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa.

2. Pertanto, la presente disciplina non interferisce e non produce effetti in contrasto con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze legislative ed amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.

Art. 7 CANCELLAZIONE

1. La cancellazione dal Registro avviene quando:

- a) vi sia formale richiesta di cancellazione presentata da almeno una delle persone interessate;
- b) venga meno l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Olbia;
- c) si verifichi la morte di una delle parti.

Nei casi di cui alle lettere a) , l'ufficio provvede ad inviare, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, all'altro componente dell'unione di fatto le comunicazione relative alla cancellazione.

Art. 8 ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità di cui all'art.8 comma 3 dello Statuto, il quale prevede la pubblicazione all'albo comunale per quindici giorni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

2. Con successivo provvedimento della Giunta, da assumersi entro trenta giorni dall'esecutorietà del presente regolamento, si provvederà ad organizzare la tenuta del registro e ad individuare l'ufficio competente.